ENPAPI.CAA.02/11/2026.735.U

IL COMMISSARIO AD ACTA

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

CHIARIMENTI APPLICATIVI ALLE ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO DEL 9 GIUGNO 2026

Sessione elettorale secondaria: presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione (paragrafi 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 5.2 delle Istruzioni)

Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali dell'Ente, quadriennio 2026/2030

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 5 novembre 2025, di nomina del sottoscritto quale Commissario ad acta dell'ENPAPI, prorogato con decreto interministeriale del 15 maggio 2026;

VISTI lo Statuto dell'Ente, in particolare gli artt. 4, 5, 7 e 9, e il Regolamento Elettorale, in particolare gli artt. 3, 4, 5, 10, comma 2, 26, 27 e 29;

VISTI il proprio Provvedimento n. 1/2026/COMM-E del 4 maggio 2026 di indizione delle elezioni e le Istruzioni per le operazioni di voto del 9 giugno 2026 ad esso allegate, in particolare la Sezione 2 (elettorato passivo), il paragrafo 4.3 (modalità di presentazione delle candidature) e il paragrafo 5.2 (presentazione e composizione delle liste), che al paragrafo 6.2 riservano al Commissario la facoltà di integrare le Istruzioni ove circostanze sopravvenute lo rendano necessario;

VISTI l'Atto integrativo e l'Avviso informativo del 18 settembre 2026, quest'ultimo relativo al criterio di verifica dell'anzianità di iscrizione adottato dalla Commissione Elettorale Nazionale nella seduta del 16 settembre 2026;

VISTO il proprio Provvedimento n. 3/2026/COMM-E del 28 ottobre 2026, con il quale sono stati proclamati i 165 membri dell'Assemblea dei Delegati ed è stata convocata l'Assemblea per la sessione elettorale secondaria per il giorno 10 dicembre 2026, con fissazione al 9 novembre 2026 del termine per la presentazione delle liste, comunicato ai Delegati con l'avviso di convocazione;

VISTO il verbale n. 1 della Commissione Elettorale Nazionale del 22 luglio 2026, con il quale la Commissione ha stabilito i criteri per la verifica dei requisiti dei candidati, e i verbali nn. 15 e 16 del 13 e 14 ottobre 2026, con i quali tali verifiche sono state svolte, per tutti i Delegati eletti, mediante acquisizione d'ufficio del certificato del Casellario giudiziale e dell'attestazione degli Ordini provinciali;

CONSIDERATO che il paragrafo 5.2 delle Istruzioni rinvia, per le modalità di presentazione delle liste, al paragrafo 4.3, dettato per le candidature individuali della sessione primaria, e che l'imminenza del termine del 9 novembre 2026 rende opportuno chiarire, senza introdurre nuove regole, come le disposizioni delle Istruzioni si applicano alla presentazione delle liste e alle verifiche che la Commissione svolgerà sui candidati alle cariche di governo dell'Ente;

SENTITA la Commissione Elettorale Nazionale;

ADOTTA

i seguenti chiarimenti applicativi, che non modificano le Istruzioni per le operazioni di voto del 9 giugno 2026 e vanno letti unitamente ad esse.

1. Termine e modalità di presentazione delle liste

Paragrafi 4.3 e 5.2 delle Istruzioni; art. 29, comma 3, del Regolamento Elettorale; Provvedimento n. 3/2026/COMM-E

Il termine per la presentazione delle liste, fissato con la convocazione dell'Assemblea, è il 9 novembre 2026: entro le ore 13:00 per il deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, in Roma, Via Alessandro Farnese n. 3, ed entro le ore 23:59 per la trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo elezioni2026@pec.enpapi.it. Come già previsto dal paragrafo 4.3, è ammessa anche la spedizione per raccomandata, ma fa fede in ogni caso la data di ricezione da parte dell'Ente. Le liste pervenute oltre il termine non sono prese in considerazione (art. 29, comma 3, del Regolamento).

Si chiarisce che la lista si intende presentata quando pervengono all'Ente, entro il termine, il documento di lista con il motto e il simbolo, gli elenchi dei candidati, le sottoscrizioni dei presentatori e le dichiarazioni dei candidati di cui al punto 3. Per agevolare le comunicazioni, si raccomanda di indicare nel documento di lista un referente, scelto tra i sottoscrittori, con il relativo indirizzo PEC.

2. Composizione della lista

Paragrafo 5.2 delle Istruzioni; art. 29, commi 1, 2 e 4, del Regolamento Elettorale; artt. 4, 5 e 9 dello Statuto

Resta ferma la composizione stabilita dal paragrafo 5.2: 50 candidati titolari al Consiglio di Indirizzo Generale, dei quali almeno 8 scelti tra gli iscritti che si trovano nella condizione di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto (esercizio dell'attività libero professionale contestualmente ad attività di lavoro subordinato), e sostituti in numero pari ad almeno il 20 per cento dei titolari, nel rispetto della medesima proporzione; 5 candidati titolari e 5 sostituti al Consiglio di Amministrazione; equilibrio di genere nel rapporto minimo di un terzo; sottoscrizione di almeno 50 iscritti all'Ente.

Si chiarisce che tutti i candidati, titolari e sostituti, a entrambi gli Organi devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto, e cioè essere Infermieri, Infermieri Pediatrici o Assistenti Sanitari iscritti al relativo Albo provinciale, ovvero professionisti stranieri autorizzati all'esercizio temporaneo della professione infermieristica in Italia in deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 15, commi 1 e 4, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, inseriti nel Collegio Unico Nazionale dei Professionisti Stranieri di cui al paragrafo 3.2 delle Istruzioni, e in ogni caso iscritti all'Ente in quanto esercenti attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria; per i professionisti stranieri in deroga l'attestazione dell'Ordine provinciale di cui al punto 4 è sostituita dalla verifica, negli archivi dell'Ente, del titolo abilitante all'esercizio temporaneo; i candidati al Consiglio di Indirizzo Generale indicati nella lista ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto lo dichiarano nel modulo.

Si chiarisce altresì, in applicazione dell'art. 5 del Regolamento Elettorale richiamato dal paragrafo 2.4, che ciascun iscritto può essere candidato in una sola lista e, all'interno di essa, in un solo elenco: non è ammessa la contemporanea candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale e al Consiglio di Amministrazione. Ciascun iscritto può sottoscrivere una sola lista; la sottoscrizione è accompagnata dall'indicazione del codice fiscale e da copia del documento di identità, ovvero è apposta con firma digitale.

3. Autocertificazione dei candidati

Paragrafi 2.2 e 5.2 delle Istruzioni; art. 29, comma 4, del Regolamento Elettorale; art. 5, comma 4, dello Statuto; artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

L'autocertificazione prevista dal paragrafo 5.2 è resa da ciascun candidato, titolare o sostituto, sul modulo allegato sotto la lettera A, adottato per assicurare uniformità alle dichiarazioni e speditezza alle verifiche. Con il modulo il candidato accetta la candidatura e dichiara il possesso dei requisiti di cui al paragrafo

2.2 e l'assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 2.4, mediante riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento Elettorale che li prevedono.

Il requisito di professionalità di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto è dichiarato in modo analitico: il candidato indica l'ente o l'istituzione, la funzione o l'incarico svolto e il periodo di svolgimento, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio, e allega la documentazione che li comprova (atti di nomina, contratti, attestazioni o altra documentazione idonea). Alla dichiarazione è unita copia del documento di identità in corso di validità.

Per l'anzianità di iscrizione si applica il criterio reso noto con l'Avviso informativo del 18 settembre 2026: iscrizione all'Ente, quale risultante dagli archivi, da data non successiva al 4 maggio 2024.

4. Verifica dei requisiti

Paragrafi 2.2 e 4.3 delle Istruzioni; verbale della Commissione Elettorale Nazionale del 22 luglio 2026

Si chiarisce che, nella sessione secondaria, le verifiche previste dalle Istruzioni sono svolte dalla Commissione Elettorale Nazionale per tutti i candidati inclusi nelle liste, titolari e sostituti, con le stesse modalità già applicate a tutti i Delegati eletti nella sessione primaria.

In particolare, la Commissione: acquisisce d'ufficio, ove non già acquisiti, per ciascun candidato, il certificato del Casellario giudiziale e l'attestazione dell'Ordine provinciale di iscrizione circa l'assenza di provvedimenti disciplinari; verifica negli archivi dell'Ente l'anzianità di iscrizione, la regolarità contributiva secondo il paragrafo 2.3 e le caratteristiche di cui all'art. 4 dello Statuto; esamina la documentazione prodotta a comprova del requisito di professionalità, con facoltà di richiedere integrazioni ai sensi del paragrafo 4.3. La richiesta della documentazione a comprova del requisito di professionalità, che il paragrafo 4.3 rimette alla Commissione, è rivolta in questa sessione a tutti i candidati e soddisfatta con la produzione contestuale alla lista di cui al punto 3; la mancata produzione nel termine assegnato dalla Commissione equivale a ritiro della candidatura, come previsto dal medesimo paragrafo.

Il numero contenuto dei candidati e la rilevanza delle cariche in gioco consentono e giustificano la verifica integrale, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 2026 e con l'esperienza della sessione primaria. Le verifiche sono svolte nel rispetto della riservatezza dei dati giudiziari, secondo le modalità già seguite nelle sedute del 13 e 14 ottobre 2026; in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere si applica il paragrafo 2.2 delle Istruzioni.

5. Irregolarità e ammissione delle liste

Paragrafi 4.3 e 5.2 delle Istruzioni; art. 29, comma 5, del Regolamento Elettorale

Le irregolarità formali della lista (documentazione incompleta, difformità del modulo, carenza di dati) possono essere sanate su invito della Commissione entro il breve termine da essa assegnato, non superiore a tre giorni. Non sono sanabili la presentazione oltre il termine e la mancanza del motto, del simbolo o del numero minimo di sottoscrizioni valide alla data di presentazione.

Il candidato privo di uno dei requisiti è cancellato dalla lista, previa comunicazione all'interessato e al referente della lista con assegnazione di un termine, non superiore a tre giorni, per eventuali osservazioni; la lista resta ammessa se, con lo scorrimento dei sostituti, conserva la composizione prescritta dal paragrafo 5.2. Le liste che, all'esito delle verifiche, non rispettano tale composizione o l'equilibrio di genere non sono ammesse, come già previsto dal paragrafo 5.2. Il Commissario, verificata la regolarità delle liste, le numera secondo l'ordine di presentazione e trasmette il manifesto ai Delegati entro il 30 novembre 2026, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento.

6. Pubblicazione

Paragrafo 6.2 delle Istruzioni

I presenti chiarimenti, con il modulo allegato, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle elezioni, unitamente alle Istruzioni del 9 giugno 2026, e sono trasmessi a mezzo PEC ai componenti dell'Assemblea dei Delegati e agli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche e alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, nonché, per conoscenza, ai Ministeri vigilanti. Per quanto non chiarito restano applicabili il Regolamento Elettorale e le Istruzioni del 9 giugno 2026.

Roma, 30 ottobre 2026

Bartuccio
Antonino
02.11.2026
10:19:26
GMT+01:00

Il Commissario ad acta
Dott. Antonino Bartuccio

Allegato A: modulo di accettazione della candidatura e di autocertificazione dei requisiti.